



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2026



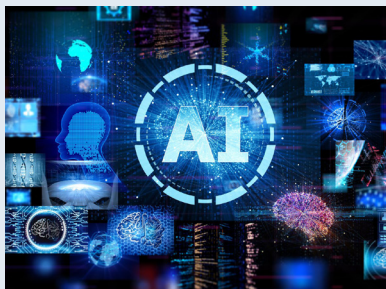
RISK ANALYSIS SANCTIONS ANTI-MONEY-LAUNDERING EU-FORCED LABOUR REGULATION

- IDENTIFY YOUR BUSINESS PARTNERS & THEIR ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS (UBO)
- SCREENING AGAINST ALL MAJOR SANCTIONS LISTS: EU, UN, US-OFAC, UK & MORE
- VETTING FOR NEGATIVE MEDIA (AMS) AND POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEP)
- GENERIC RISK ANALYSIS FOR FORCED LABOUR
- CONTINUOUS AUTOMATED MONITORING: ONCE IN 24 HOURS ALL NAMES ARE SCREENED FOR RISK INDICATIONS
- AUDIT-PROOF DECISION- AND DOCUMENTATION TRAIL

NEW! SPECIAL DISCOUNT FOR MEMBERS, CONTACT
WWW.TRUSTNET.TRADE



EVENTI



.....

18.06.2026

Working group AI, 2. incontro: **Use case AI e nuove sfide cybersecurity. Un approccio alla compliance integrato**

Ore: 16:00-18:00

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Deloitte, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione e riservato alle aziende socie AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

.....

22.06.2026

Export sotto pressione: geopolitica, sanzioni e nuovi rischi.
Export control, responsabilità dell'ente e rischi legati alla dimensione tecnologica e digitale: come proteggere aziende e filiere

Ore: 14:30 - 16:30

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien, ed AIGI (Associazione Italiana Giuristi di Impresa).

Evento gratuito previa registrazione e riservato alle aziende.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

INDICE

SUSTAINABILITY

Italia: Obbligo di valutazione e gestione del rischio da violenza e molestie nei luoghi di lavoro **6**

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

Italia: Le linee guida del Tax Control Framework per il settore assicurativo **6**

DIRITTO DEL LAVORO

Italia: Trasparenza salariale: cosa cambia per le imprese dal 7.06.26 **7**

Germania: Rilevazione dell'orario di lavoro: la fiducia resta, arriva la documentazione **7**

DIRITTO SOCIETARIO

Italia: Le SRL e la maggiore autonomia nei limiti alla circolazione delle azioni **8**

Germania: Qualifica di consumatore del socio amministratore **8**

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: Anti-diluizione e venture capital: il funzionamento delle clausole "Full Ratchet" . . . **9**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: Indennità di fine rapporto: diritto indisponibile anche oltre confine **9**

IP & AI

Italia: AI Act: il Parlamento UE approva le modifiche di semplificazione **10**

Germania: Marchi ecologici a rischio **10**

DIRITTO DELLA PRIVACY

Italia: Il Garante dice no agli albergatori per la conservazione della copia dei documenti dei clienti **11**

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

Italia: Ricerca scientifica: le nuove linee guida EDPB sul trattamento dei dati personali . . **11**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Italia: Su Dividendi e PEX si ritorna al regime previgente **12**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Italia: Transfer pricing e garanzie in assenza di corrispettivo: il ruolo delle "valide ragioni economiche" **12**

INDICE

TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia:	Recupero dell'IVA non detrattata sui transaction costs nelle operazioni MLBO 13
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia:	SIMEST - Novità energia per la competitività internazionale 13
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	La rivalutazione delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche. 14
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia:	Distacco transnazionale e rischio di distacco non genuino. 14
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia:	Reati agroalimentari: le importanti novità del nuovo testo di legge 15
REATI FINANZIARI	
Italia:	Crimine, finanza e crypto. 15
APPALTI	
Italia:	Risoluzione dell'appalto per inadempimento e corrispettivo per l'opera già eseguita . . 16
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia:	A che punto siamo con le Aree idonee?. 16
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Usucapione e fallimento: nuovo orientamento sull'opponibilità al curatore 17
IVA E DAZI	
Italia:	Gruppo IVA e consolidato IRES - compensazione non ammessa 17

SUSTAINABILITY

ITALIA: OBBLIGO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA VIOLENZA E MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il D.Lgs. n. 159 del 31.10.25 (cosiddetto Decreto Sicurezza), convertito con modificazioni dalla l. 198/25 in data 29.12.25, introduce misure urgenti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Centrale è l'articolo 5, che inserisce tra le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 la "programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori".

La modifica al Testo Unico sulla Sicurezza comporta conseguenze pratiche rilevanti: le imprese saranno tenute ad adottare misure organizzative e formative volte a prevenire tali condotte, e il relativo rischio dovrà essere espressamente ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, mediante l'identificazione delle situazioni di maggiore pericolo e dei provvedimenti atti a contrastarle.

Il significato sistematico della novella è di portata considerevole: le molestie cessano di essere una questione confinata al perimetro del diritto antidiscriminatorio, acquisendo invece la natura di un vero e proprio rischio lavorativo, che il datore di lavoro è tenuto a valutare, gestire e prevenire al pari di qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

RÖDL

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: LE LINEE GUIDA DEL TAX CONTROL FRAMEWORK PER IL SETTORE ASSICURATIVO

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 321940 del 7.08.25 sono state pubblicate le Linee guida per la mappa dei rischi e dei controlli fiscali nel settore assicurativo, in attuazione dell'art. 4 co. 1quater del D.Lgs. 128/15. Il documento segna un passo decisivo verso la standardizzazione e certificazione del Tax Control Framework (TCF). Le Linee guida prevedono una Matrice rischi e controlli fiscali standardizzata, che identifica oltre 120 fattispecie di rischio fiscale, di cui molte specifiche del settore. La mappa richiede l'associazione dei rischi alle attività aziendali, la valutazione del rischio inerente e residuo, e l'individuazione dei controlli di primo e secondo livello, con aggiornamento almeno annuale. Rispetto al settore industriale, dove la mappatura segue processi standard (ciclo attivo, ciclo passivo, immobilizzazioni, personale, finanza, magazzino), il settore assicurativo si distingue per rischi peculiari e maggiore complessità normativa. L'approccio industriale privilegia il presidio dei processi operativi, quello assicurativo richiede presidi mirati su prodotti, riserve e adempimenti tributari specifici. L'estensione delle Linee guida al settore assicurativo conferma la volontà dell'Amministrazione Finanziaria di promuovere una cultura di compliance diffusa, rafforzando la fiducia e la trasparenza nel sistema tributario.

Deloitte.



Avv. Rebecca Salat
rebecca.salat@roedl.com



Dott.ssa Elena Del Bosco
elena.delbosco@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott.ssa Elena Barbiani
ebarbiani@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: TRASPARENZA SALARIALE: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE DAL 7.06.26

Il 30.04.26 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea UE 2023/970. La nuova normativa, che entrerà in vigore il 7.06.26, si applicherà a tutti i datori di lavoro e ha come obiettivo l'eliminazione del divario salariale di genere attraverso il principio della trasparenza retributiva. La riforma scardina la consolidata prassi della riservatezza aziendale sui compensi. I candidati a un posto di lavoro avranno infatti il diritto di conoscere la fascia stipendiale prevista per la posizione già in fase di selezione e, una volta assunti, potranno ottenere per iscritto le medie retributive dei colleghi che svolgono mansioni equivalenti. Emblematico è il totale ribaltamento dell'onere della prova nei contenziosi per discriminazione, nei quali, a differenza di quanto accadeva in passato, da giugno 2026 sarà l'azienda a dover provare la propria correttezza. Parallelamente, scatteranno rigidi obblighi di rendicontazione sul gender pay gap per le imprese con almeno 100 dipendenti. Le aziende devono avviare subito un percorso di monitoraggio dell'intero sistema di inquadramento, per non superare la soglia del 5% di divario retributivo, che farà sorgere il rischio di sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 10.000 € e una possibile sanzione decadenziale o interdittiva da appalti o benefici.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: RILEVAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO: LA FIDUCIA RESTA, ARRIVA LA DOCUMENTAZIONE

La rilevazione dell'orario di lavoro resta un tema rilevante nel diritto del lavoro. Dalla decisione della Corte federale del Lavoro del 2022 è chiaro che i datori di lavoro devono registrare l'orario di lavoro dei propri dipendenti. Alla base vi è la sentenza della Corte dell'Unione europea del 2019, secondo la quale è necessario un sistema oggettivo, affidabile e accessibile per misurare l'orario di lavoro giornaliero. Per le imprese transfrontaliere, la sfida consiste soprattutto nell'attuazione pratica. Devono essere registrati l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero. Attualmente non è obbligatoria una forma elettronica; la registrazione può anche essere delegata ai dipendenti. La responsabilità rimane in capo al datore di lavoro. L'orario fiduciario e il lavoro mobile non vengono quindi aboliti. Devono essere organizzati in modo tale da garantire le pause, i limiti massimi di orario e i periodi di riposo. È consigliabile effettuare una verifica: chi registra l'orario e con quali modalità? I processi funzionano anche in home office, durante i viaggi di lavoro o in caso di attività svolta per società estere? Sono stati considerati la protezione dei dati e i diritti di codeterminazione? Chi crea fin da ora processi chiari riduce i rischi in caso di controversie sugli straordinari. Tutto ciò rappresenta quindi un elemento di un'organizzazione aziendale sicura.

STEINPICHLER
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Christian Steinpichler
steinpichler@steinpichler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: LE SRL E LA MAGGIORE AUTONOMIA NEI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

L'art. 2469, co. 2 c.c. disciplina le clausole statutarie di intrasferibilità delle partecipazioni nelle S.r.l., prevedendo che, qualora l'atto costitutivo introduca tale vincolo, il socio possa esercitare il diritto di recesso ex art. 2473 c.c., ma lo statuto può impedire il recesso per i primi due anni.

La previsione di limiti alla trasferibilità delle partecipazioni riveste importanza essenziale nell'ambito di operazioni di M&A essendo lo strumento con cui si "blocca" la compagine societaria, spesso nell'attesa che all'esito dell'esercizio di opzioni put&call il socio investitore, inizialmente acquirente di una partecipazione di minoranza, raggiunga una partecipazione di maggioranza o rappresentativa dell'intero capitale della target in un orizzonte temporale che sovente supera i due anni.

In questa prospettiva si colloca la massima n. 152 del 17.05.16 del Consiglio Notarile di Milano, che ha riconosciuto la legittimità di clausole che, in presenza di un divieto soltanto temporaneo di trasferimento delle quote e quindi con una durata stabilita e non indeterminata, escludano il diritto di recesso, garantendo così agli operatori del settore maggiore elasticità nella definizione delle tempistiche di ogni operazione.



GERMANIA: QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL SOCIO AMMINISTRATORE

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Federale Tedesca (BGH), l'attività di amministratore di una GmbH non costituisce né attività imprenditoriale né autonoma. Pertanto, quando un amministratore di GmbH conclude contratti in nome proprio, ma nel contesto di tale attività, agisce in linea di principio come consumatore. Ai relativi contratti si applicano quindi le speciali norme di tutela del consumatore. Ciò vale anche quando l'amministratore è socio unico, poiché la partecipazione sociale va ricondotta alla gestione del patrimonio privato. Tali principi sono stati confermati dal BGH in una recente decisione (sentenza del 10.03.26 - XI ZR 132/24), nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di consumatore al socio amministratore di una GmbH & Co. KG che aveva concluso un contratto di mutuo per finanziare la propria partecipazione sociale. Solo ove l'entità delle partecipazioni detenute imponga un'organizzazione di tipo imprenditoriale può venir meno la qualifica di consumatore; la mera partecipazione in più società non è a tal fine sufficiente. La decisione rafforza la tutela dei soci amministratori che concludono contratti di finanziamento.

Luther.



Avv. Marco Pallucchini Wrede
mpalluchiniw@lawal.it



Avv. Emanuele Francesco Rizzuti
erizzuti@lawal.it



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: ANTI-DILUIZIONE E VENTURE CAPITAL: IL FUNZIONAMENTO DELLE CLAUSOLE "FULL RATCHET"

La clausola anti-diluizione "Full Ratchet" trova applicazione nei casi di c.d. down round, ossia quando la società realizza successivi aumenti di capitale a una valorizzazione inferiore rispetto a quella del round originario. Il Full Ratchet determina l'integrale adeguamento del prezzo originario delle partecipazioni dell'investitore al prezzo più basso applicato nella nuova emissione, indipendentemente dall'ammontare dell'aumento di capitale deliberato. L'effetto economico consiste nell'attribuzione gratuita di ulteriori azioni o quote all'investitore protetto, così da neutralizzare integralmente la perdita di valore derivante dalla diluizione ed è sugli altri soci che viene, di fatto, trasferito interamente l'onere economico della riduzione di valutazione. Resta ferma la necessità, imposta dal Codice Civile, che l'ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dal socio protetto sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto, onde evitare distorsioni contabili che comporterebbero violazioni del principio di integrità del capitale sociale. Tale clausola rappresenta la forma più rigorosa e protettiva per l'investitore nelle operazioni di venture capital e la sua introduzione, nella documentazione contrattuale relativa all'investimento, rappresenta spesso uno dei profili maggiormente sensibili nella negoziazione.



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO: DIRITTO INDISPONIBILE ANCHE OLTRE CONFINE

Con l'ordinanza n. 21657 del 28.07.25, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della validità delle clausole contrattuali nei rapporti agenziali che derogano alla giurisdizione italiana a favore di fori stranieri, in particolare extra-UE. Si tratta di una questione di crescente rilevanza pratica nei rapporti internazionali.

La Suprema Corte ha sancito la nullità di tali clausole qualora le cause abbiano per oggetto diritti indisponibili e comportino per l'agente la perdita delle tutele inderogabili garantite dal diritto italiano e/o dell'Unione Europea. La Cassazione qualifica a tal fine l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c. (modificato in attuazione della direttiva 86/653/CEE) come diritto indisponibile ai sensi dell'art. 4, co. 2, l. 218/95 (DIP). Secondo la Suprema Corte, deve dunque affermarsi l'applicazione della disciplina dell'art. 4 l. 218/95 e, di conseguenza, escludersi la possibilità di derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana.

Questa pronuncia rafforza la tendenza giurisprudenziale a considerare le norme a tutela dell'agente come un nucleo imperativo sottratto all'autonomia contrattuale delle parti.

HAGER & PARTNERS



Avv. Roberta Grienti
roberta.grienti@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it

IP & AI

ITALIA: AI ACT: IL PARLAMENTO UE APPROVA LE MODIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato la propria posizione sulla proposta di modifica dell'AI Act, parte del settimo pacchetto di semplificazione ("digital omnibus"). Il testo è stato approvato con 569 voti favorevoli, 45 contrari e 23 astensioni.

Tra le principali novità introdotte vi sono:

- (i) il rinvio dell'applicazione degli obblighi relativi ad alcuni sistemi ad alto rischio, in particolare quelli previsti dall'allegato III (posticipati al 2.12.27) e dall'allegato I (posticipati al 2.08.28);
- (ii) l'introduzione dell'obbligo di marcatura per i contenuti generati da IA a partire dal 2.11.26;
- (iii) il divieto di sistemi che generano immagini intime non consensuali.

Il testo passerà ora alla fase dei negoziati trilaterali tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea, con l'obiettivo di raggiungere un accordo definitivo entro l'estate 2026.

Deloitte.

GERMANIA: MARCHI ECOLOGICI A RISCHIO

I marchi servono principalmente ad aiutare il consumatore a distinguere i diversi prodotti e servizi. Di norma vengono utilizzati anche per suggerire al potenziale cliente le caratteristiche del prodotto, del produttore o del rivenditore. "Se compri me" – ad esempio "Aiuti l'ambiente". Messaggi del genere diventeranno molto difficili da veicolare in Europa a partire dal 27 settembre e chi si avvale di queste strategie di marketing non dovrà farsi trovare impreparato: saranno vietate per legge (quasi) a tappeto. È infatti stata novellata la direttiva UE 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali e il termine per il recepimento nelle normative nazionali è scaduto il 27.03.26. La EmpCo (direttiva 2024/825 del 28.02.24) modifica l'atto legislativo succitato allo scopo, tra l'altro, di impedire la pratica del green-washing, che viene attuata sia attraverso la pubblicità normale sia attraverso i marchi e le ragioni sociali. L'approccio a cui è improntata la nuova direttiva è molto discusso. Vi sono vari dubbi e contestazioni anche nel campo di coloro che condividono gli obiettivi generali della stessa e resta ora da vedere come verrà maneggiata nei tribunali.

GW Graf von Westphalen



Avv. Pietro Boccaccini
pboccaccini@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: IL GARANTE DICE NO AGLI ALBERGATORI PER LA CONSERVAZIONE DELLA COPIA DEI DOCUMENTI DEI CLIENTI

Con Nota di chiarimento del 29.04.26, in materia di trattamento dei documenti di identità degli ospiti di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive, il Garante Privacy ha chiarito che la prassi, diffusa soprattutto presso case vacanze, affittacamere e B&B, di raccogliere e archiviare immagini dei documenti di identità mediante fotografie scattate con dispositivi mobili oppure tramite invio attraverso servizi di messaggistica istantanea, ad esempio WhatsApp, aumenta i rischi di data breach ed è illecita. La giustificazione del trattamento, infatti, non può essere individuata - come invece prassi di settore - nell'art. 109 TULPS, il quale impone alle strutture ricettive solo l'obbligo di identificare gli ospiti e trasmetterne i dati all'autorità di pubblica sicurezza tramite il portale "Alloggiati Web" o sistemi automatizzati (PMS). Non, anche, quello di conservare detti documenti. Il Garante chiarisce infine che tale trattamento deve avvenire nel rispetto del GDPR, in particolare dei principi di liceità, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione. Pertanto, una volta effettuata la comunicazione, le copie o le immagini dei documenti devono essere eliminate, mentre può essere conservata per 5 anni solo la ricevuta.

RÖDL

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: RICERCA SCIENTIFICA: LE NUOVE LINEE GUIDA EDPB SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il 16.04.26 l'European Data Protection Board (EDPB) ha reso disponibili per la consultazione pubblica le nuove linee guida sul trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, con l'obiettivo di fornire maggiore chiarezza agli operatori e semplificare gli adempimenti ai fini della compliance al GDPR.

Le Linee guida confermano una nozione ampia ma non illimitata di ricerca scientifica: solo attività "genuinamente" scientifiche possono beneficiare del regime dedicato, sulla base di sei fattori chiave, i.e. rigore metodologico, standard etici, trasparenza, indipendenza, obiettivi e contributo alla conoscenza scientifica esistente. Inoltre, il trattamento ulteriore dai dati a fini di ricerca si presume compatibile con la finalità originaria, fermo restando l'obbligo di individuare una base giuridica adeguata e, nel caso di categorie particolari di dati, una delle condizioni ex art. 9 GDPR. Sul consenso, sono ammessi "broad consent" e "dynamic consent", se accompagnati da garanzie adeguate. Le linee guida si soffermano inoltre sui temi della ricerca fondata su compiti di interesse pubblico e legittimo interesse, quali alternative al consenso, e sulle garanzie adeguate ex art. 89 GDPR.

PORTOLANO
CAVALLO



Dott.ssa Beatrice Grassetto
beatrice.grassetto@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: SU DIVIDENDI E PEX SI RITORNA AL REGIME PREVIGENTE

Con Legge del 22.05.26, n. 88 è stato convertito il D.L. n. 38 del 27.03.26 ("il Decreto"), recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. L'art. 11 del Decreto ripristina la disciplina ante Legge di Bilancio 2026 in materia di Dividend Exemption del 95% (artt. 59 e 89 TUIR) e PEX sulle plusvalenze da partecipazioni (artt. 58 e 87 TUIR), eliminando le soglie quantitative recentemente introdotte (si veda l'articolo dello Studio nella precedente edizione della Newsletter). In pratica, viene meno la condizione del possesso di una partecipazione (i) almeno pari al 5% del capitale della partecipata ovvero (ii) di valore fiscale non inferiore a 500.000 €. Restano invece fermi i presupposti sostanziali previsti dall'art. 87 TUIR, ossia l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla cessione, l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza non privilegiata della partecipata e l'esercizio di un'attività commerciale effettiva. Il ripristino si estende altresì all'euroritenuta dell'1,2% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE (art. 27 co. 3ter D.P.R. n. 600/73), qualora non sia applicabile la Direttiva Madre-Figlia. In merito alla decorrenza, le nuove disposizioni si applicano con effetto retroattivo dal 1.01.26, rendendo nuovamente più accessibile il regime di detassazione.

bureau**Plattner**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TRANSFER PRICING E GARANZIE IN ASSENZA DI CORRISPETTIVO: IL RUOLO DELLE "VALIDE RAGIONI ECONOMICHE"

Con l'ordinanza n. 13136/26, la Cassazione si è pronunciata sull'applicabilità dell'art. 110 co. 7 TUIR alla prestazione di garanzie infragruppo a titolo gratuito.

Nel caso esaminato, la società italiana aveva prestato garanzie alla capogruppo statunitense senza determinazione di alcun corrispettivo. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la gratuità dell'operazione e aveva applicato la disciplina del transfer pricing - nello specifico, il metodo del confronto del prezzo - per determinare un compenso infragruppo. La Corte ha però escluso un'applicazione automatica della disciplina, affermando che anche in assenza di un corrispettivo immediato può sussistere un'utilità economica indiretta per la società garante (c.d. "vantaggio compensativo"). L'ordinanza richiama in senso conforme sia la giurisprudenza unionale (nello specifico il caso tedesco Hornbach-Baumarkt, C-382/16) sia quella domestica (Cass. nn. 7361/24 e 13850/21, in cui è stato espresso il medesimo principio con riferimento ai finanziamenti infruttiferi infragruppo).

In questa ottica, resta fondamentale predisporre adeguata documentazione di transfer pricing a supporto delle ragioni economiche sottese alle operazioni infragruppo, poiché il contribuente è chiamato a fornire prova contraria rispetto ad eventuali contestazioni dell'Amministrazione finanziaria sui rilievi ex art. 110 co. 7 TUIR.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: RECUPERO DELL'IVA NON DETTRATTATA SUI TRANSACTION COSTS NELLE OPERAZIONI MLBO

Con la risposta a interpello n. 58/26 l'Agenzia delle Entrate, in continuità con la risoluzione n. 7/26, conferma la detraibilità dell'IVA sui transaction costs nelle operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO), recependo l'orientamento della Corte di Cassazione del 2024. Tuttavia, sul piano procedurale, la prassi amministrativa esclude il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore, individuando quale unico strumento di recupero l'istanza di rimborso "anomalo" ex art. 30ter D.P.R. 633/72. La mancata detrazione è qualificata come "scelta consapevole" del contribuente e non come errore, con conseguente inapplicabilità dell'art. 8 co. 6bis del D.P.R. 322/98. Il dies a quo per il rimborso è fissato al 9.08.24, data di deposito delle sentenze di Cassazione, con termine biennale per la presentazione dell'istanza. La soluzione genera rilevanti criticità: (i) aggravio procedurale rispetto alla dichiarazione integrativa; (ii) incertezza sul coordinamento tra periodi d'imposta e strumenti di recupero; (iii) possibili effetti distorsivi anche ai fini delle imposte dirette, ove si richiede il previo recupero a tassazione dell'IVA dedotta a conto economico. Ne emerge un quadro frammentato e complesso, che rischia di compromettere la piena effettività del diritto alla detrazione riconosciuto in sede giurisprudenziale.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: SIMEST - NOVITÀ ENERGIA PER LA COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE

A partire dal 25.05.26, la misura SIMEST Transizione Digitale o Ecologica introduce rilevanti novità per le imprese, in particolare per quelle rientranti nella Misura "Energia per la Competitività Internazionale" (plafond dedicato di € 800M) e per le imprese energivore o che hanno avviato percorsi di efficientamento energetico. I beneficiari sono imprese con almeno uno dei seguenti requisiti: fatturato export pari ad almeno il 10% dell'ultimo bilancio; per energivore o imprese in efficientamento, export almeno al 3%; oppure almeno il 10% del fatturato verso clienti esportatori con export minimo del 3%. Possono accedere alla Misura "Energia per la Competitività Internazionale" le imprese di qualsiasi dimensione che presentano domanda entro il 31.12.26 e che abbiano subito un incremento dei costi energetici di almeno il 10% o una riduzione del fatturato di almeno il 10% a causa del conflitto nell'area del Golfo Persico. Le principali novità riguardano: estensione della durata dei finanziamenti da 6 a 8 anni, possibilità di destinare fino al 90% (max € 1,5M) al rafforzamento patrimoniale, aumento dell'anticipo dal 25% al 50%. Oltre al finanziamento agevolato previsto dalla misura, le imprese della Misura "Energia per la Competitività Internazionale" possono richiedere un contributo a fondo perduto fino al 20% (30% per PMI, max 200.000 €).



Dott. Ranieri Villa
ravilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

Deloitte.

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLE PERSONE FISICHE

La l. 207/24 (Legge di Bilancio 2025) offre la possibilità per le persone fisiche di procedere alla rivalutazione fiscale del costo di acquisto delle partecipazioni in società possedute al 01.01. di ciascun anno tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Al fine di individuare il valore rivalutato delle partecipazioni non quotate, entro il 30.11. dello stesso anno un professionista abilitato (es. un dottore commercialista) dovrà asseverare la perizia di stima del valore delle quote.

L'imposta sostitutiva unica è pari al 21% del valore rivalutato e potrà essere versato per intero oppure in tre rate annuali a partire dal 30.11. dello stesso anno.

La convenienza della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio di imposta sulla plusvalenza realizzata in caso di cessione, mettendo a confronto il 21% dell'imposta sostitutiva calcolato sul valore della quota con la tassazione ordinaria al 26% della plusvalenza realizzata.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: DISTACCO TRANSNAZIONALE E RISCHIO DI DISTACCO NON GENUINO

Nel distacco transnazionale di personale, la temporaneità dell'assegnazione e la sussistenza di un concreto interesse del datore di lavoro distaccante rappresentano requisiti essenziali ai fini della genuinità dell'operazione. In assenza di tali presupposti, il distacco può essere riqualificato come somministrazione illecita di manodopera, con conseguenti rischi sanzionatori, contributivi e fiscali.

Particolare attenzione deve essere riservata alle ipotesi in cui il lavoratore risulti stabilmente inserito nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice o sottoposto al potere direttivo di quest'ultima. Nell'ambito dei distacchi transnazionali, gli organi ispettivi tendono infatti a privilegiare gli elementi sostanziali del rapporto rispetto alla qualificazione formale adottata dalle parti.

Le recenti indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'inasprimento del regime sanzionatorio confermano pertanto la necessità di strutturare il distacco sulla base di effettive esigenze organizzative, evitando utilizzi meramente strumentali di personale all'interno di gruppi societari.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Claudio Ruggeri
claudio.ruggeri@data.bz.it



Dr. Paul Leo Widmann
paul.widmann@data.bz.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: REATI AGROALIMENTARI: LE IMPORTANTI NOVITÀ DEL NUOVO TESTO DI LEGGE

Il 15.04.26 il Parlamento ha approvato il Disegno di Legge recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, aggiornando il quadro penale e l'apparato sanzionatorio. La riforma mira a tutelare maggiormente il Made in Italy e la salute del consumatore, introducendo sanzioni detentive e pecuniarie significative in relazione a nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, tra cui la frode alimentare (art. 517sexies c.p.) - che attiene alla vendita di sostanze alimentari non genuine - e il commercio con segni mendaci (art. 517septies c.p.) - che attiene alla messa in commercio di alimenti acque o bevande che per origine, provenienza, qualità o quantità sono sostanzialmente difforni da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

La normativa inasprisce, inoltre, le pene in relazione a taluni reati e viene introdotta una specifica aggravante per la contraffazione effettuata in forma organizzata.

Vengono anche introdotte modifiche al Codice di Procedura penale in materia di ispezioni, intercettazioni telefoniche ed è stato previsto che l'Autorità giudiziaria abbia la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati destinandoli a scopi assistenziali.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

REATI FINANZIARI

ITALIA: CRIMINE, FINANZA E CRYPTO

Sebbene il cybercrime legato agli asset digitali rappresenti una quota marginale dell'economia crypto complessiva - meno dell'1% dei volumi - se ne registra tuttavia una crescita significativa in termini di sofisticazione operativa, capacità di riciclaggio e rilevanza geopolitica. Nel 2025 le transazioni finanziarie associate ad attività illecite ammontano ad almeno \$154 miliardi, con una forte accelerazione delle operazioni riconducibili ad entità sanzionate e attori statuali. Il dato più rilevante riguarda proprio la trasformazione degli operatori criminali. Nella fase iniziale prevalevano attori non organizzati e frodi “artigianali”; successivamente il settore è stato occupato dalla criminalità organizzata transnazionale, che ha sviluppato infrastrutture professionali di phishing, laundering-as-a-service e movimentazione transfrontaliera di capitali. Oggi il cryptocrimine digitale è gestito da Stati sovrani ed entità sottoposte a sanzioni internazionali per finalità di evasione delle sanzioni e trasferimento occulto di valore. Particolarmente rilevante è divenuto il ruolo delle Chinese-language Money Laundering Networks (CMLNs), reti criminali altamente strutturate che operano attraverso piattaforme Telegram e sistemi di mixing e swapping automatizzati. Il cybercrime crypto-enabled si sta evolvendo in un tema non solo repressivo, ma di sicurezza economica internazionale.



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it



Avv. Davide Giacomo Cattaneo
dcattaneo@cbcstudiolegale.it



Avv. Daniele Biscuola
dbiscuola@cbcstudiolegale.it

APPALTI

ITALIA: RISOLUZIONE DELL'APPALTO PER INADEMPIMENTO E CORRISPETTIVO PER L'OPERA GIÀ ESEGUITA

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 26.03.26, n. 7351, ha chiarito che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, gli effetti retroattivi previsti dall'art. 1458 c.c. comportano, in linea generale, sia la liberazione dalle obbligazioni non ancora eseguite, sia la restituzione delle prestazioni già ricevute. Tale principio, tuttavia, incontra un limite quando la prestazione già eseguita non possa essere restituita in natura e abbia comunque prodotto un'utilità per la parte non inadempiente. Ciò può verificarsi anche nel contratto di appalto, nel caso in cui, prima della domanda di risoluzione, l'opera sia stata eseguita in tutto o in parte e il committente ne abbia tratto beneficio. In tale ipotesi, il corrispettivo già versato all'appaltatore inadempiente deve essere considerato nella misura in cui l'opera sia risultata utile al committente, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di risarcire i danni derivanti dal proprio inadempimento.

Nel caso di specie, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro nella parte in cui aveva escluso che il credito dell'appaltatrice per il corrispettivo dei lavori potesse essere compensato con l'importo riconosciuto al condominio committente a titolo di risarcimento del danno, sul presupposto che la risoluzione del contratto avesse fatto venir meno ogni fondamento del pagamento richiesto.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: A CHE PUNTO SIAMO CON LE AREE IDONEE?

Come espressamente previsto dall'art. 11bis co. 3 del D.Lgs. 190/24, anche noto come "Testo Unico FER": "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5". A tal proposito, si rileva che, al momento, risultano approvate le leggi regionali delle Regioni Lombardia, Umbria ed Abruzzo. Stanno, invece, circolando le bozze di disegno di legge approvate dalle rispettive Giunte delle Regioni Sicilia, Emilia-Romagna, Puglia, Molise e Piemonte. Ciascuna delle suddette leggi regionali ha individuato le ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti FER. In linea generale, salvo alcune peculiarità, si rileva la tendenza delle Regioni a volersi uniformare alle disposizioni già impartite dal Testo Unico FER. Si resta quindi in attesa del completamento del quadro delle normative regionali, auspicando che questo fornisca finalmente indicazioni precise ed esaustive agli operatori del settore.

RÖDL



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. e RAin Svenja Bartels
svenja.bartels@roedl.com



Avv. Camilla Franceschi
camilla.franceschi@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: USUCAPIONE E FALLIMENTO: NUOVO ORIENTAMENTO SULL'OPPONIBILITÀ AL CURATORE

Nell'ambito di un fallimento un terzo proponeva un'azione di rivendicazione nei confronti del curatore. Egli sosteneva in particolare di aver acquistato la proprietà di determinati immobili, nel frattempo acquisiti alla massa, per effetto di possesso ultraventennale. La domanda veniva respinta sia dal giudice delegato che dal Tribunale in sede di opposizione. Con la pronuncia n. 11423 del 28.04.26 la Cassazione ha esaminato la questione e, superando un precedente orientamento, cassato il decreto impugnato. Più precisamente, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di far valere l'usucapione di immobili acquisiti nell'attivo fallimentare nei confronti del curatore con una domanda di rivendica. La decisione veniva motivata sottolineando che l'usucapione è un modo di acquisto dei diritti reali a titolo originario fondato su un "fatto giuridico" ossia sul possesso e sul decorso del tempo. Di conseguenza, può essere opposta al curatore anche ove il rivendicante non abbia ottenuto prima della dichiarazione di fallimento un titolo opponibile.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

IVA E DAZI

ITALIA: GRUPPO IVA E CONSOLIDATO IRES - COMPENSAZIONE NON AMMESSA

Con la risposta a interpello 88/2026, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità per un Gruppo IVA di cedere al consolidato nazionale il credito IVA maturato.

Va ricordato che il Gruppo IVA si presenta come un autonomo soggetto di imposta, con propria partita IVA ed iscrizione VIES, rispetto ai singoli soggetti IVA del Gruppo, e con valenza fiscale autonoma; tramite il "rappresentante di gruppo", è il soggetto passivo tenuto agli obblighi dichiarativi ed alla liquidazione e versamento dell'imposta.

Non è ammessa la compensazione con i crediti/debiti relativi ad altre imposte o contributi dei singoli membri; ai fini della compensazione è necessaria la medesima soggettività giuridica e fiscale del soggetto creditore e debitore.

L'Agenzia ha, pertanto, concluso che, essendo il Gruppo IVA un soggetto passivo autonomo, la compensazione non opera rispetto a debiti e crediti maturati in capo a un soggetto diverso, quali sono i singoli partecipanti al Gruppo.

Il credito IVA del Gruppo può essere chiesto a rimborso, se sussistono i presupposti richiesti, oppure ceduto a terzi, nel rispetto degli articoli 1260 ss. del codice civile.



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).